

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 187

Art. 11 della Legge Regionale n. 45 del 30/12/2013. Misure in favore delle università pugliesi.

L'Assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione", condivisa dal Dirigente dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Visto il principio stabilito dall'art. 9 della Carta costituzionale laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Visto l'art. 7 della legge n. 168 del 09/05/1989 concernente le fonti di finanziamento del sistema universitario ove, a parte le altre forme di contribuzione, il ruolo preminente è assunto dai trasferimenti dello Stato che, in termini quantitativi, nel periodo 2009-2013 ha comportato per le università pugliesi un taglio di circa 50 M€;

Rilevato che il Consiglio Regionale, con l'art. 11 della L.R. n. 45/2013, al fine di favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti ha disposto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 49/2012, lo stanziamento di un contributo straordinario di euro un milione in favore delle università pugliesi, da utilizzarsi, secondo le modalità definite dal Comitato universitario regionale di coordinamento, anche in favore di personale contrattualizzato con forme di lavoro flessibile;

Preso atto delle modalità di utilizzo definite dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, comunicate con nota prot. n. 193-II/23 del 02/01/2014 da cui si evince che, all'unanimità, le Università pugliesi hanno deciso di utilizzare il contributo regionale per continuare ad avvalersi di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, secondo il seguente riparto:

- Euro 699.000,00, all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Euro 193.000,00 per l'Università del Salento;
- Euro 108.000,00 per l'Università degli Studi di Foggia;

Ritenuto, quindi, sulla base delle decisioni assunte dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, di assegnare in questa sede, per la suesposta finalità, il seguente contributo straordinario:

	Contributo regionale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro	€ 699.000,00
Università del Salento	€ 193.000,00
Università degli Studi di Foggia	€ 108.000,00
totali	€ 1.000.000,00

Considerato, inoltre, che, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 45/2013 e riportato nella nota assessorile prot. n. 8/2014, gli atenei sopra indicati destineranno il predetto contributo per avvalersi di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali volte a favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti nell'anno 2014;

Tenuto conto che, a tal fine, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 45/2013, l'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie sarà oggetto di relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l'efficacia della misura;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00)

a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2014, da finanziare con le disponibilità del capitolo 915081 - U.P.B. 4.4.2;

- i relativi impegni complessivi saranno assunti con determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca nel corso del corrente esercizio finanziario 2014;
- alla liquidazione della somma assegnata per le citate motivazioni si provvederà con separate determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. Approvare la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione che qui si intende integralmente richiamata;
2. Assegnare, con il presente provvedimento e secondo le modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi,

il contributo straordinario di cui all'art. 11 della L.R. n. 45/2013, come segue:

- Euro 699.000,00, all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Euro 193.000,00 per l'Università del Salento;
- Euro 108.000,00 per l'Università degli Studi di Foggia;

3. Dare atto che le università pugliesi beneficiarie del contributo straordinario precitato impiegheranno le risorse assegnate per esigenze temporanee ed eccezionali finalizzate a favorire il diritto allo studio ed i servizi agli studenti nell'anno 2014, destinando il predetto contributo per avvalersi di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato all'uopo preposto, secondo termini e modalità coerenti con la suddetta finalità;
4. Prenotare, a tal fine, come sopra indicato, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 915081 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2014, U.P.B. 4.4.2, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 45/2013;
5. Dare atto che il contributo straordinario in questione è destinato ad assicurare, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012, il finanziamento di spese per il personale tecnico- amministrativo a tempo determinato utilizzato per esigenze temporanee ed eccezionali volte a favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti nell'anno 2014;
6. Disporre, ai sensi dell'art. 11 comma 3, della L.R. n. 45/2013, che l'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie sia oggetto di relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l'efficacia della misura;
7. Approvare lo schema allegato di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. Autorizzare l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;

9. Demandare al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca l'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme assegnate con il presente atto, compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia ed osservate le regole di finanza pubblica correlate alle norme in materia di patto di stabilità;
10. Disporre che il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca provveda ad adottare i provve-

dimenti amministrativi conclusivi del procedimento, anche all'esito delle decisioni assunte in proposito dagli organi delle università beneficiarie;

11. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE

per il finanziamento annuale di spese per il personale t.a. a t.d.
dell'Università degli Studi di _____

(art. 5, comma 5, lett. b, del D. Lgs. n. 49/2012)

TRA

La **Regione Puglia**, con sede in Bari - Via Capruzzi (CF 80017210727), rappresentata dall'Assessore regionale pro-tempore al Diritto allo Studio e Formazione _____;

E

l'**Università degli Studi di** _____ con sede in _____ - Via _____ (CF _____), rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____,

VISTO l'art. 11 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____;

VISTO il D. Lgs. n. 49 del 29/03/2012 ed in particolare l'art. 4 e l'art. 5, comma 5, lettera b);

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30/10/2013;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

VISTO l'art. 1, comma 400, della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTO l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18/07/2013;

VISTO l'art. 1, commi 187 e 188, della Legge n. 266 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 1, comma 80, della Legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 368 del 06/09/2001 ed in particolare l'art. 5, comma 4-bis;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed in particolare l'art. 36, comma 2;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO l'art. 22 del CCNL 16/10/2008 relativo al personale del comparto università;

VISTA la Circolare n. 5/2013, prot. n. 53485 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Protocollo d'Intesa dell'11/05/2012 sul lavoro pubblico;

VISTE le vigenti linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università;

VISTO quanto stabilito dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella seduta del 28/12/2013;

Premesso che:

- la Regione Puglia, con l'art. 11 della L.R. n. 45 del 30/12/2013, ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario in favore delle Università pugliesi per il finanziamento delle spese ex art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012 al fine di salvaguardare il diritto allo studio ed i servizi agli studenti nell'anno 2014;
- l'art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni che siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento;

Visto e premesso quanto sopra, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali, regionali ed a provvedimenti della Regione Puglia, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento annuale di spese per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato dell'Università degli Studi di _____ ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 49/2012 impiegati in attività in grado di favorire il diritto allo studio ed i servizi agli studenti, rispettando le finalità indicate all'art. 11 della L.R. n. 45/2013, come riportate al successivo art. 3 della presente Convenzione.

2. Il personale finanziato, in base a quanto riportato nella seguente Convenzione, dovrà svolgere nell'anno 2014, l'attività esclusivamente presso l'Università degli Studi di _____. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di _____ dovesse cessare nel corso dell'anno 2014, l'Ateneo potrà sostituire l'unità cessata con altra unità della medesima categoria professionale o inferiore, ferme restando le esigenze temporanee ed eccezionali volte a garantire il diritto allo studio ed i servizi agli studenti, seguendo le prescritte procedure di legge e nei limiti temporali e finanziari di cui alla presente Convenzione, ovvero restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non utilizzate per la specifica finalità.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il finanziamento regionale è finalizzato esclusivamente a salvaguardare per l'anno 2014 il diritto allo studio ed i servizi agli studenti dell'Università degli Studi di _____, impiegando le risorse assegnate dalla Regione Puglia per l'utilizzazione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato da assegnare in ambiti che consentano all'ateneo stesso di assicurare l'attuazione della misura regionale.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, l'Università interessata individua gli ambiti tecnico-amministrativi più idonei al raggiungimento di tali finalità e, ai sensi del successivo art. 6 della presente Convenzione, adotta i relativi atti.

Articolo 4 (Risorse finanziarie)

1. Il valore complessivo del finanziamento regionale di cui all'articolo 2 è pari a euro _____ (euro *in lettere* _____), al lordo di tutti gli oneri previsti per legge e/o contratto.

Articolo 5 (Erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento a carico della Regione Puglia è trasferito all'ateneo in unica soluzione e dovrà essere imputato e utilizzato dall'Università degli Studi di _____ esclusivamente per la finalità di cui all'art. 11 della L.R. n. 45/2013, come meglio indicato nella presente Convenzione.

Articolo 6 (Adempimenti dell'Università)

1. L'Università, sulla base della disciplina in materia, provvederà ai relativi adempimenti, assicurando il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di spesa.

2. L'Università assicura, inoltre, nelle procedure di cui al comma 1, il soddisfacimento dell'obiettivo specifico del finanziamento, come riportato all'art. 11, della Legge Regionale n. 45/2013.

3. L'Università fornisce alla Regione Puglia tutta la documentazione relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.

Articolo 7 (Oneri ammissibili)

1. Le spese ammissibili e da sostenere entro la data di termine della Convenzione sono costituite dalle seguenti voci fisse:

- a) Retribuzione base relativa alla categoria e posizione economica di appartenenza;
- b) Indennità Integrativa Speciale;
- c) Indennità di Ateneo;
- d) Indennità di vacanza contrattuale;
- e) Tredicesima mensilità;
- f) Contributi INPS e Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
- g) altre voci fisse normativamente e contrattualmente previste e stabilite.

2. Il finanziamento regionale di cui alla presente Convenzione è omnicomprensivo anche di eventuali futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge o contratto. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati alle progressioni ed agli adeguamenti menzionati, rimarranno a carico dell'Università; non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico della Regione Puglia.

Articolo 8
(Referente della Convenzione)

1. Il Referente per l'Università degli Studi di _____, per tutta la durata della Convenzione, è il Prof./Dott. _____ che si assume l'obbligo di assicurarne la piena e corretta applicazione.

Articolo 9
(Validità)

1. La presente Convenzione ha validità sino a tutto il 31 dicembre 2014.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente Convenzione cesserà di produrre la propria efficacia, i propri effetti e non potrà essere rinnovata.

Articolo 10
(Revoca)

1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 11 della L.R. n. 45/2013 o della durata temporale di cui alla presente Convenzione, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

Articolo 11
(Modifiche)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed approvate specificamente, in forma scritta, dalle Parti.

Articolo 12
(Conflitto di interessi)

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi con i potenziali soggetti destinatari del finanziamento di cui alla presente Convenzione.

Articolo 13
(Clausola compromissoria)

1. Le parti concordano di definire preliminarmente e in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14
(Attività di monitoraggio)

1. La Regione Puglia potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle lettere di incarico, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali, di ogni altro documento ritenuto utile.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università e la Regione Puglia dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti

in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

Articolo 16 (Spese)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università.

Data _____

Firme

Per la Regione Puglia

Per l'Università degli Studi di _____
